

29757/22

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

Oggetto

[Empty box for subject matter]

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 38139/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 29757

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Rep.
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Ud. 23/06/2022
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - CC
- Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -
- Dott. LUIGI DI PAOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 38139-2019 proposto da:

(omissis) S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati
UMBERTO CANETTI, (omissis) ;

Handwritten mark

2022

- **ricorrente** -

2533

contro

(omissis) , (omissis) ,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentai e difesi dagli
avvocati (omissis)
(omissis), (omissis) ;

- **controricorrente** -

nonchè contro

(omissis) S.C.A.R.L. CONSORZIO

(omissis) IN

LIQUIDAZIONE;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 5021/2019 della
CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il
08/10/2019 R.G.N. 892/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 23/06/2022 dal
Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.



Rilevato che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale, dichiarati illegittimi i licenziamenti disciplinari intimati dal " (omissis) Scarl" ai dipendenti (omissis) e (omissis) , era stato emesso ordine di reintegra nel posto, ex art. 18, comma 4, st.lav., a beneficio di questi ultimi; con la predetta sentenza era stato altresì dichiarato inammissibile l'intervento in causa della " (omissis) srl", con compensazione delle spese tra la medesima ed i predetti dipendenti;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la " (omissis) srl", affidato a tre motivi;

(omissis) e (omissis) hanno resistito con controricorso;

il " (omissis) Scarl" è rimasto intimato;

il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., 419 c.p.c. e 436 c.p.c., nonché "mancata considerazione di principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14288/2017", in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo abbia ritenuto inammissibile per tardività l'intervento ex art. 344 c.p.c. avvenuto il 2 luglio 2019, benché l'udienza di discussione originariamente fissata per il giorno 3 luglio 2019 fosse stata rinviata di ufficio, con ordinanza del 19 giugno 2019 - e, quindi, prima che si fosse verificato il termine di decadenza iniziale del 23 giugno 2019 -, alla data dell'11 settembre 2019;

con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 113 c.p.c., 342 c.p.c. e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa pronuncia e omessa motivazione su un capo di sentenza, violazione

del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del potere del giudice di procedere anche in appello alla riqualificazione dei fatti già acquisiti negli atti del processo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la esatta individuazione delle conseguenze derivanti dall'atto espulsivo, da riqualificarsi in licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione della l. n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato la tutela reintegratoria cd. "attenuata" anziché quella indennitaria cd. "forte", non potendo il fatto reputarsi insussistente in modo manifesto.

Ritenuto che:

il primo motivo è inammissibile (con conseguente assorbimento degli altri due), poiché la ricorrente è intervenuta per far valere in via esclusiva le ragioni dell'originario datore di lavoro (non introducendo domande nuove ma allineandosi alla posizione del Consorzio, come precisato nello stesso ricorso per cassazione a p. 20), atteso l'obbligo di assunzione dei due lavoratori, gravante sulla medesima - quale subentrante nell'appalto con il Comune di (omissis) -, derivante dalla sussistenza di cd. "clausola sociale";

pertanto, si applica il principio secondo cui «L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole» (così Cass. 6/02/2018, n. 2818);

le spese del presente giudizio tra la " (omissis) srl" e (omissis) e (omissis), liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza;

non vi è luogo a provvedere sulle spese tra la " (omissis) srl" e il " (omissis) Scarl", rimasto intimato;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto

PQM


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di (omissis) e (omissis) (omissis), che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori (omissis) e (omissis); nulla sulle spese tra la ricorrente e il " (omissis) Scarl".

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Il Presidente

Dott. Guido Raimondi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 OTT. 2022



oggi, **IL CANCELLIERE ESPERTO**
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Cristina Beverelli

